

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1368 DELLA COMMISSIONE  
del 6 agosto 2021  
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

*Per la Commissione*  
Gerassimos THOMAS  
*Direttore generale*  
*Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci (1)	Classificazione (codice NC) (2)	Motivazioni (3)
<p>Un articolo (cosiddetto obiettivo per fotocamera con fissaggio a clip) costituito da una lente di vetro in un supporto di plastica munito di un fissaggio a clip.</p> <p>L'articolo è progettato per essere utilizzato con fotocamere monolenti integrate in smartphone, tablet e altri dispositivi analoghi.</p> <p>L'articolo amplia il campo visivo della fotocamera quando è fissato all'obiettivo della stessa mediante l'attacco a clip.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	9002 11 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9002 e 9002 11 00.</p> <p>Date le sue caratteristiche oggettive (presenza di un attacco a clip che serve a fissarlo all'obiettivo di una fotocamera monolente), l'articolo è destinato a essere utilizzato con uno strumento ottico (fotocamera) come sistema di obiettivi che, diretto verso un oggetto, ne dà un'immagine. L'articolo è pertanto un obiettivo ai sensi della voce 9002 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9002, terzo paragrafo).</p> <p>Il testo del codice NC 9002 11 00 comprende gli obiettivi per apparecchi fotografici, senza specificare alcun tipo particolare di apparecchi, e non esclude gli obiettivi per le fotocamere integrate in altri articoli che non sono essi stessi classificati come fotocamere.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9002 11 00 come un obiettivo per fotocamere.</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

